Dott.ssa Emanuela Petrillo

Consulente del Lavoro

Roma lì, 3 Giugno 2018

Ai Sigg.ri Clienti LL.SS.

Oggetto: autorizzazione all'installazione di impianti alla videosorveglianza ai

sensi dell'art. 4 della L. 300/70.

La presente per ricordare a tutti i Sigg.ri Clienti che l'art. 4 della L. n. 300/70 ha

sancito un divieto assoluto nell'utilizzo di apparecchiature per mere finalità di

controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, mentre è ammesso il cd. "controllo

preterintenzionale", cioè un controllo finalizzato a tutelare altri interessi del datore di

lavoro costituzionalmente garantiti, che permetta anche un controllo indiretto nei

confronti dei lavoratori.

Pertanto l'art. 4 ammette l'uso di apparecchiature di controllo purché sia

giustificato da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, però

soltanto previo accordo con le RSA o, in mancanza di tale accordo, previa

autorizzazione del Servizio Ispettivo della DPL.

Tale autorizzazione è fondamentale atteso che, sia per ignoranza della norma sia

perché l'impresa installatrice, dichiarando che l'impianto è a "norma", si "dimentica" di

ricordare che occorre l'autorizzazione preventiva della Direzione Provinciale del

Lavoro, e che da tale mancanza scattano alcune sanzioni, previste dall'art. 38 della L.

300/70, richiamato dall'art. 171 del Dlgs n. 196/03 che sono di natura penale, seppur

"onorabili" attraverso l'adempimento alla prescrizione obbligatoria.

Invito, pertanto con la presente, tutti coloro che abbiamo installato o debbano

installare sistemi di videosorveglianza a prendere contatti con lo Studio per richiedere

la prescritta autorizzazione.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Emanuela Petrillo